

TI_GERICHTE 60.2007.199 vom 3. Juli 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-07-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2007.199

FR: TI_GERICHTE 60.2007.199 du 3 juillet 2007

IT: TI_GERICHTE 60.2007.199 del 3 luglio 2007

Regeste

Istanza di ispezione degli atti. querelante quale istante

Erwägungen

E. 3

L'art. 27 CPP in vigore dall'1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione ".

E. 4

Nel presente caso, pur essendo stata l'istante parte (quale querelante) al procedimento nel frattempo terminato, ella deve seguire la procedura prevista dall'art. 27 CPP. Come ricordano i lavori preparatori, l'art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell'11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l'interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell'8.11.1994 p. 19).

E. 5

Nella fattispecie, la richiesta di accesso agli atti è giustificata anzitutto dal fatto che il decreto che ha posto fine alla procedura (ABB _____) non è stato intimato alla qui istante e non è stato preceduto da un deposito atti. Inoltre non vi sono motivi per rovesciare la presunzione di interesse giuridico legata ad una ex parte al procedimento.

E. 6

L'istanza è accolta. Gli atti potranno essere esaminati presso questa Camera, previo appuntamento con la segreteria della stessa.

E. 7

Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate; le spese sono contenute al minimo. Per questi motivi, visto l'art. 27 CPP, sulle spese l'art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza è accolta. 2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.-- (centotrenta), sono poste a carico di IS 1, _____. 3. Intimazione: terzi implicati 1. PI 1 2. PI 2 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.